

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 03/12/2024

FATTO

Il ricorrente, in data 01/08/2018, concludeva un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *74) e un contratto di delegazione di pagamento (n. *75) con l'intermediario. Entrambi i contratti venivano estinti anticipatamente e, in relazione ad essi, il cliente ritiene di aver maturato il diritto alla restituzione di oneri per complessivi € 4.025,62 (di cui € 1.970,82 per il contratto di cessione e 2.054,80 per il contratto di delegazione). In via subordinata, il cliente domanda il rimborso pro quota degli oneri up front in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiede, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato quanto segue:

- nei contratti sottoscritti dal cliente risultano distintamente indicate tutte le voci di costo e adeguatamente descritte le corrispondenti attività che ciascuna di tali voci è volta a remunerare;
- inoltre, in ragione delle caratteristiche di ciascuna voce di costo, risultano chiaramente identificabili quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, nonché i criteri di calcolo del relativo rimborso;
- in particolare, risulta correttamente riconosciuto il diritto del cliente al rimborso

- per la quota parte non goduta degli interessi, come da conteggi estintivi in cui vi è l'indicazione dell'abbuono degli interessi non maturati rispettivamente per le 64 rate residue, pari a € 2.149,30, per il contratto *74 e per le 67 rate residue, pari a € 2.621,58, per il contratto *75;
- nell'ambito della propria attività di concessione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, si avvale, per l'attività di promozione e collocamento, di una rete di intermediari del credito;
 - per questo motivo, la richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione non trova fondamento, in quanto le stesse sono state integralmente pagate all'intermediario del credito e consistono in oneri di natura up front, quindi non rimborsabili;
 - per quanto riguarda la voce "spese di istruttoria", i contratti ne escludono la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata, in quanto costi riferibili ad attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e che non proseguono nel corso della sua durata;
 - le spese di istruttoria sono qualificabili come up front, anche alla luce della comunicazione di Banca d'Italia del 07/04/2011 che le indica come tipico esempio di remunerazione per prestazioni up front e di costi non rimborsabili;
 - le previsioni contrattuali risultano pienamente conformi con la regolamentazione primaria e secondaria in materia;
 - la sentenza Lexitor ha statuito la rimborsabilità pro quota di tutti i costi, a prescindere dalla loro natura, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e, conseguentemente a tale pronuncia, il legislatore italiano ha introdotto l'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 106/2021); la Corte costituzionale è intervenuta con la parziale declaratoria di incostituzionalità del comma 2 dell'articolo 11-octies, escludendo che l'interpretazione del previgente art. 125-sexies, c.1, TUB possa basarsi sulla regolamentazione secondaria di Banca d'Italia, la quale ha sempre precisato che la riduzione del costo totale del credito poteva riguardare unicamente le voci di costo recurring;
 - rimane tuttavia in vigore l'art. 6-bis, c.3, lett. b), DPR n. 180/1950, il quale affida a Banca d'Italia il compito di adottare disposizioni "in modo da permettere al cliente di distinguere [...] gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata"; le disposizioni di trasparenza adottate da Banca d'Italia confermano la distinzione tra costi up front, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, e costi recurring, i quali sono invece ristorabili;
 - inoltre, con la sentenza Unicredit Bank, C-555/21, la Corte di giustizia ha mutato il proprio orientamento, stabilendo la non rimborsabilità dei costi indipendenti dalla durata del rapporto di finanziamento, senza prevedere una limitazione della statuizione al credito immobiliare;
 - il quadro giuridico non ha invece subito mutamenti con riferimento alle voci di costo finalizzate a remunerare le prestazioni di terzi, infatti la sentenza Lexitor concerne solo i costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi e ad essi fatturati;
 - sul punto l'ABF ha escluso che il finanziatore fosse tenuto a rimborsare pro quota la commissione di intermediazione al cliente che aveva estinto anticipatamente il finanziamento (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2782 del 17 febbraio 2020);
 - la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata risulta priva di fondamento in quanto rientra nelle soglie di legge e il cliente non ha allegato né

- tantomeno provato la mancanza di oggettiva giustificazione della stessa;
- con riferimento alla richiesta di liquidazione di spese legali quantificate in € 200,00, essa non può trovare accoglimento, in primo luogo, perché non risulta fornita la prova dell'effettivo sostenimento; in secondo luogo, l'ABF per orientamento costante non riconosce dette spese, trattandosi di una procedura nella quale non è obbligatoria l'assistenza tecnica e configurando il contenzioso in tema di cessioni del quinto come una materia non particolarmente complessa; in terzo luogo, le spese richieste non sono riferibili ad una assistenza legale "qualificata", in quanto il cliente è assistito dal rappresentante di una società di consulenza;

In conclusione, l'intermediario chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".* Ciò in quanto *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della*

Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*” valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D.Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l’art. 125 sexies di esso che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Tutto ciò posto, con riferimento al contratto contro “cessione del quinto” n. *74, seguendo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – e applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, risulta dovuto al cliente quanto riportato nella tabella che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 37.167,49	TAN	3,58%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	369,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,33%
Data di inizio del prestito	31/03/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,21%

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				636,00	Recurring	53,33%	339,20	192,19	147,01
Commissioni di intermediazione				2.656,80	Upfront	30,21%	802,69	0,00	802,69
Totale				3.292,80					949,70

Relativamente allo schema di cui sopra, si osserva che l'importo risultante in tabella è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.756,16) che ha invece applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo e non ha tenuto conto della somma corrisposta dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo, pur confermando di averla ricevuta.

Dalla documentazione in atti e da quanto pacificamente riconosciuto dalle parti risulta che dopo la presentazione del reclamo l'intermediario ha riconosciuto al cliente, a mezzo bonifico bancario in favore del procuratore, l'ulteriore importo di € 192,19, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria" (determinato applicando il criterio della curva degli interessi), oltre interessi legali, per la somma complessiva di € 195,52.

Con riferimento al contratto contro "delegazione di pagamento" n. *75, seguendo anche in tal caso gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – e applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, risulta dovuto al cliente quanto riportato nella tabella che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 36.264,29	TAN	4,05%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	368,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	31/03/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,20%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				636,00	Recurring	55,83%	355,10	211,17	143,93
Commissioni di intermediazione				2.649,60	Upfront	33,20%	879,66	0,00	879,66
Totale				3.285,60					1.023,59

L'importo risultante in tabella è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.834,46) che ha invece applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo e non ha tenuto conto della somma corrisposta dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo, pur confermando di averla ricevuta.

Sulla scorta delle osservazioni e dei conteggi sopra riportati, risulta a favore del cliente un importo complessivo di € 1.973,29, da arrotondare a € 1.973,00.

Il cliente chiede genericamente la restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute". Tuttavia, non deduce quali rate siano state versate in eccedenza e non produce documentazione a supporto di tale pretesa. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF tale onere di allegazione probatoria ricade sul cliente. L'intermediario in sede di riscontro ai reclami dichiara di aver provveduto al rimborso di n. 4 quote, con riferimento al contratto di cessione del quinto n. *74, e di n. 2 quote, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento n. *75.

Il cliente chiede, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di anticipata estinzione (€ 214,66, con riferimento al contratto n. *74, e € 220,34, con riferimento al contratto n. *75), limitandosi ad affermare che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento". L'intermediario eccepisce, invece,

la legittima applicazione ai sensi dell'art.125 comma 2 sexies TUB e del contratto. Sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020 che ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Nel caso in esame, il cliente non produce evidenze relative alla propria domanda, né formula ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui al richiamato art.125 sexies TUB. La domanda di rimborso della penale di estinzione anticipata avanzata dal cliente è dunque da rigettare, attesa la genericità e l'assenza di allegazioni a supporto della stessa (cfr. ex multis decisione n. 2121 del 06/03/2023). In ogni caso l'importo rimborsato anticipatamente, come interpretato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, eccede per entrambi i contratti € 10.000,00 anche dedotti gli ulteriori costi non maturati spettanti e la vita residua del contratto è superiore a un anno. Infine, non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle spese di assistenza difensiva attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.973,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA